

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

93° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1994

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag.	5
2ª - Giustizia	»	9
5ª - Bilancio	»	12
10ª - Industria	»	15
11ª - Lavoro	»	19
12ª - Igiene e sanità	»	21

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag.	22
---------------------------------	------	----

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	24
---	------	----

CONVOCAZIONI	Pag.	27
--------------------	------	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1994

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 15,20.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE
(R 135 000, C21ª, 0008ª)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 15 novembre e proseguito nelle sedute del 7 e 13 dicembre 1994, della seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

Doc. IV-bis, n. 8, nei confronti del senatore Nicola Mancino, nella sua qualità di Ministro dell'Interno *pro tempore*, nonché dei dottori Angelo Finocchiaro e Alessandro Voci, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 61, n. 9, e 378 del codice penale (favoreggiamento personale).

Il PRESIDENTE informa che, con lettera in data di ieri, è stato rivolto ai dottori Finocchiaro e Voci l'invito ad intervenire alla seduta della Giunta già prevista per domani giovedì 15 dicembre alle ore 15, al fine di fornire chiarimenti, conformemente alla decisione assunta dalla Giunta stessa nella seduta pomeridiana di ieri. Avverte che l'esame del Doc. IV-bis, n. 8, proseguirà pertanto nella seduta di domani.

La Giunta unanime conviene.

IL PRESIDENTE ricorda poi che il processo verbale delle sedute della Giunta è un atto interno e riservato. Richiama pertanto i componenti a tutelare la segretezza dei lavori.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Campania
(R 019 000, C21ª, 0015ª)

Il senatore RUSSO, relatore per la regione Campania, riferisce sulla situazione elettorale di detta regione.

Si apre il dibattito nel quale intervengono ripetutamente i senatori BERTONI, ZANOLETTI, LUBRANO di RICCO, PETRICCA e il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi, accogliendo la proposta dal relatore, di respingere il ricorso dei candidati Monteleone e Sorrentino. Delibera altresì di respingere il ricorso del candidato Stefanelli.

La Giunta infine delibera, con l'astensione dei senatori Bertoni, Palumbo, Lubrano di Ricco, eletti nella regione Campania, di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella predetta regione, e cioè: Barra, Bertoni, Caponi, Carcarino, Corvino, Cozzolino, De Martino Guido, Demasi, De Notaris, Donise, Florino, Fronzuti, Guarra, Imposimato, Lubrano di Ricco, Mancino, Masullo, Mensorio, Napoli, Pagano, Palumbo, Pelella, Perlingieri, Pinto, Pontone, Reccia, Salvato, Sellitti, Villone e Zecchino.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1994

71^a Seduta

Presidenza del Presidente
CORASANITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Letta.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(1082) Disciplina in materia di conflitto di interessi

(278) PASQUINO ed altri - Norme sul conflitto di interessi

(758) PASSIGLI - Norme in materia di conflitto di interesse

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 23 novembre.

Il presidente CORASANITI, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, dichiara conclusa tale fase dell'esame dei disegni di legge, invitando il relatore a svolgere eventuali osservazioni in replica.

Il relatore CASADEI MONTI riassume i termini della discussione svolta, con particolare riguardo all'intervento del senatore Spisani, di tenore critico nei confronti della propria relazione, in riferimento all'esigenza di tutelare il diritto di proprietà. Si riserva, quindi, di elaborare per la prossima settimana un testo unificato dei disegni di legge, articolato in una disciplina a regime e in una di carattere transitorio, prospettando l'opportunità di costituire un comitato ristretto per l'esame delle relative disposizioni.

Conviene il senatore PERLINGIERI, che ritiene opportuno procedere immediatamente alla costituzione del comitato ristretto.

Si associa il senatore VILLONE.

Si conviene, infine, di costituire un comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge in titolo: al riguardo il Presidente invita i Gruppi a designare i propri rappresentanti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(28) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - SPERONI - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione

(274) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica

(486) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - SALVI ed altri - Revisione della parte seconda della Costituzione

(597) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - SALVATO ed altri - Revisione della parte seconda della Costituzione

(626) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - GUALTIERI - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(729) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - SALVATO ed altri - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(783) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre e rinviato il 16 novembre.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la Commissione, dopo lo svolgimento della relazione generale sui disegni di legge in titolo, si è orientata a concentrare la propria attenzione sulle problematiche della forma di Stato ed in particolare sul rapporto tra Stato e regioni, su cui si è provveduto a nominare i relatori per i diversi sottotemi individuati, si sofferma sulle proposte in materia di riforma dell'articolo 77 della Costituzione.

Fa presente che è stata rappresentata da talune parti politiche l'esigenza di procedere all'esame di esse in via preliminare. Osserva, tuttavia, come le diverse ipotesi formulate debbano essere adeguatamente approfondite per verificare le implicazioni derivanti, ad esempio, dalla elencazione delle materie nelle quali sarebbe possibile intervenire con un decreto-legge, dal divieto di emendabilità dei provvedimenti d'urgenza o dalla prescrizione di motivare adeguatamente nel preambolo del decreto-legge la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza.

Il senatore VILLONE avverte che la sua parte politica ha presentato, proprio in questi giorni, un disegno di legge di modifica dell'articolo 77 della Costituzione. A suo avviso, tale proposta e le altre già iscritte all'ordine del giorno sul medesimo argomento possono essere trattate congiuntamente ai restanti disegni di legge di riforma istituzionale.

La senatrice SALVATO ritiene, invece, che sarebbe opportuno esaminare in via prioritaria la modifica dell'articolo 77 della Costituzione.

Propone che il Presidente svolga una relazione in materia e che, dopo la discussione generale su di essa, si istituisca un comitato ristretto.

Il senatore CASADEI MONTI concorda sulla necessità di affrontare nei tempi più brevi possibili il problema della decretazione d'urgenza. La sussistenza di collegamenti tra di esso e l'insieme delle riforme istituzionali è innegabile, ma l'esigenza di individuare un rimedio all'abuso dei decreti-legge appare indilazionabile.

Il PRESIDENTE osserva come l'attuazione di un effettivo processo di delegificazione ed un maggiore decentramento legislativo a favore delle regioni renderebbero il problema della decretazione d'urgenza molto meno grave.

Il senatore PERLINGIERI considera indispensabile inquadrare ogni modifica della Costituzione nell'ambito di un disegno complessivo di riforma. A suo avviso, infatti, intervenire su un singolo punto, anche se rilevante, potrebbe dar luogo ad alterazioni difficilmente prevedibili dei rapporti tra gli organi costituzionali.

Precisa che la sua parte politica non potrebbe condividere modifiche costituzionali non sufficientemente ponderate e valutate attraverso un lavoro di riflessione e di approfondimento che dovrebbe svolgersi nei tempi e nelle forme necessari. Sarebbe, quindi, preferibile orientarsi, con riferimento al problema della decretazione d'urgenza, verso interventi di modifica delle norme del Regolamento del Senato e, tutt'al più, considerare la possibilità di prolungare il termine per la conversione in legge previsto dalla Costituzione.

Il senatore PIERONI condivide le considerazioni esposte dal senatore Perlingieri; occorre tuttavia tener presente che l'esame dei disegni di legge di riforma costituzionale è stato già avviato con la relazione generale svolta dal Presidente e che l'argomento concernente la decretazione d'urgenza può essere uno dei temi dell'ulteriore esame, in aggiunta a quelli già definiti e per i quali sono stati nominati i relatori.

Il senatore CASADEI MONTI ribadisce l'esigenza di intervenire nella materia dei decreti-legge anche attraverso una riforma di carattere provvisorio che potrà essere riesaminata alla luce delle eventuali, successive riforme costituzionali. Si tratta, in definitiva, di riportare l'utilizzazione della decretazione d'urgenza entro i limiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione, senza alterare in alcun modo i rapporti tra Parlamento e Governo.

Il senatore VILLONE, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per le considerazioni svolte dal senatore Perlingieri, osserva che l'esame approfondito dei disegni di legge in materia di riforme costituzionali all'ordine del giorno possa e debba aver luogo presso la Commissione affari costituzionali. La sua parte politica, infatti, è contraria alla istituzione di sedi speciali per tale esame. Occorrerà che la Commissione si predisponga a questo delicato e impegnativo lavoro anche prevedendo lo svolgimento di un maggior numero di sedute settimanali.

Il PRESIDENTE prende atto del consenso unanime dei Commissari presenti in ordine alla necessità di procedere, immediatamente dopo la pausa per le prossime festività, allo svolgimento delle relazioni sui diversi temi di riforma istituzionale già definiti, nonché sul problema della decretazione d'urgenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termine alle ore 17.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1994

49^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUARRA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la Grazia e la Giustizia Anedda.

La seduta inizia alle ore 10,00.

IN SEDE DELIBERANTE

(343) Senese ed altri: Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera (discussione e reiezione)

Riferisce il senatore PALUMBO, dando preliminarmente conto del parere favorevole espresso dalla Commissione affari costituzionali. Si sofferma quindi sugli effetti dell'abrogazione dell'inciso contenuto nell'articolo 75, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 («in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'articolo 78»), avvenuta attraverso il referendum dell'aprile 1993, che induce a ritenere esser stata depenalizzata la fattispecie relativa alla detenzione in quantità non eccedente la dose media giornaliera. Tuttavia, poichè l'originaria normativa del 1990 accomunava due ipotesi molto distinte fra loro (spaccio e consumo) e poichè è stata abolita la natura penalistica solo della seconda e non anche della prima, egli reputa opportuno il presente progetto legislativo che attribuisce al giudice dell'esecuzione un ampio potere di cognizione in modo da permettergli di prendere visione anche di tutti gli elementi di cui al fascicolo processuale, al fine di disporre la revoca della sentenza di condanna per consumo.

Passa quindi sin d'ora a trattare dell'emendamento 1.1 che dichiara di condividere, giacchè recepisce sostanzialmente lo spirito del disegno di legge in titolo e innova la proposta prospettando una duplice procedura per l'istanza di revoca della condanna, a seconda che sia stata proposta prima dell'emissione dell'ordine di carcerazione ovvero durante l'esecuzione della sentenza di condanna.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore RUSSO per concordare con quanto dichiarato dal relatore e per manifestare piena adesione all'emendamento 1.1 che fa proprio, attesa l'assenza dai lavori della presentatrice, senatrice Scopelliti.

Dichiarata chiusa la discussione generale, prende la parola il sottosegretario di Stato ANEDDA, che si rimette alla Commissione per quanto riguarda il disegno di legge in titolo e l'emendamento, reputando però entrambi ultronei sia in punto di diritto - infatti, dal combinato disposto dagli articoli 666, comma 5, e 673 del codice di procedura penale, il giudice di esecuzione è sin d'ora legittimato a revocare la sentenza se la detenzione ha avuto luogo per uso personale - sia in via di fatto, giacchè i giudici di merito hanno già provveduto in modo conforme.

Il senatore RUSSO, sulla base degli elementi adottati dal Governo, propone di rinviare la votazione alla prossima seduta per dar modo ai commissari di riflettervi.

Posta ai voti, la proposta è respinta.

Si procede quindi alle votazioni.

Il senatore BELLONI si dichiara contrario all'emendamento integralmente sostitutivo.

In senso, invece, favorevole si esprime il relatore PALUMBO, che ne auspica l'approvazione.

Si pone, quindi, in votazione l'emendamento 1.1 che risulta respinto.

Sull'articolo unico del disegno di legge intervengono, per dichiarazione di voto, i senatori BECCELLI, GARATTI, PREIONI e BELLONI, i quali - a nome dei loro rispettivi Gruppi - si esprimono contro l'approvazione.

Posto in votazione, l'articolo unico del disegno di legge risulta respinto.

La seduta termina alle ore 10,35.

EMENDAMENTI

SENESE ed altri: Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera (343)

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata per violazione dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è revocata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 673 del codice di procedura penale quando la condanna ha per oggetto l'importazione, l'acquisto o comunque la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore alla dose media giornaliera già definita ai sensi degli articoli 75 e 78 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, salvo che dagli atti risulti la destinazione ad uso diverso da quello personale.

2. Se l'istanza di revoca della condanna ai sensi del comma 1 è proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, è presentata al pubblico ministero il quale sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del giudice dell'esecuzione, al quale trasmette immediatamente gli atti.

3. Se l'istanza è proposta durante l'esecuzione della sentenza di condanna, è presentata al pubblico ministero il quale, quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistano i presupposti perchè la sentenza sia revocata, ordina la liberazione del condannato e sospende l'esecuzione della pena sino alla decisione del giudice dell'esecuzione, al quale trasmette immediatamente gli atti.»

1.1

SCOPELLITI

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1994

54ª Seduta

Presidenza del Presidente

BOROLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Bedoni.**La seduta inizia alle ore 16.*

IN SEDE CONSULTIVA

(1158) Emendamenti al disegno di legge: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365

(Parere all'Assemblea)

Il presidente BOROLI avverte che il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere sugli emendamenti presentati in Assemblea sul disegno di legge n. 1158, verterà su tutti gli emendamenti di cui al fascicolo n. 2, indipendentemente dalle dichiarazioni di alcuni Gruppi parlamentari che, nella seduta del 13 dicembre, hanno manifestato l'intenzione di ritirare parte di essi.

Conviene la Commissione.

Dà lettura quindi del seguente schema di parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, in relazione al parere da fornire ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento del Senato sugli emendamenti relativi al disegno di legge recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica (A.S.1158), fa presente preliminarmente di avere effettuato l'esame utilizzando i criteri per la inammissibilità esplicitati nella propria seduta antimeridiana del 5 dicembre 1994, accentuando peraltro il criterio della coerenza con il «contenuto proprio» del provvedimento e assumendo come testo di riferimento quello approvato dalla Camera dei deputati. Sono stati pertanto considerati inammissibili gli emendamenti sia privi di copertura sia che presentino una copertura che appare insufficiente con riferimento agli elementi di informazione disponibili, sempre tenuto conto delle rela-

zioni tecniche di base. Essa avverte poi che gli emendamenti che presentino una copertura annuale a fronte di un onere triennale, ove accolti, dovrebbero essere modificati in sede di coordinamento per estendere la copertura al triennio e garantire comunque una coerente compensazione a partire dal primo anno.

Ferma restando l'autonomia della pronunzia della Presidenza del Senato, giudica, pertanto, non corrispondenti ai suddetti criteri i seguenti emendamenti: 1.501, 3.500, 3.509, 3.12, 3.39, 3.507, 3.19, 4.510, 4.507, 4.503, 4.500, 4.514, 4.513, 4.505, 4.515, 4.501, 4.9, 4.517, 4.1, 4.502, 4.506, 4.0.500/1, 4.0.500, 4.0.507, 4.0.501, 4.0.502, 4.0.503, 4.0.504, 4.0.8, 4.0.505, 5.506, 5.504, 6.24, 9.0.500, 9.0.501, 10.500, 10.500^a, 12.507, 12.509, 12.503, 12.517, 12.0.1, 12.0.2, 13.500, 14.500, 14.503, 16.513/17, 16.513/7, 16.503/10, 16.513/1, 16.513/11, 16.513/16, 16.0.101, 16.0.2, 16.0.100, 17.502 (*limitatamente al primo comma*), 17.500, 18.0.103, 18.0.102, 20.524, 20.506, 20.549, 20.525, 20.533, 20.502, 20.521, 20.501a, 20.505, 20.503, 20.527, 20.507, 20.540, 20.553, 20.603, 20.700, 20.501, 20.520, 20.605, 20.547, 20.606, 20.529, 20.541, 20.528, 20.548, 20.523, 20.543, 20.544, 20.508, 20.510, 20.511, 20.542, 20.0.500, 21.500, 21.504, 21.502, 21.505, 21.506, 23.0.504/2, 24.501, 24.502, 25.501, 25.502, 26.506, 26.0.500, 27.503, 27.510, 27.502, 27.504, 27.507 (*limitatamente al primo comma*), 27.509, 28.500, 28.501, 28.510, 28.505, 28.504, 28.511, 28.508, 28.514 (*limitatamente alle parole da «nonchè» a «finanziaria»*), 28.502, 28.516, 28.519, 28.0.500, 28.0.501, 28.0.502, 29.0.500, 29.0.501, 30.501, 30.502, 30.504, 35.500, 35.535, 35.503, 35.529, 35.547, 35.518, 35.539, 35.521, 35.528, 35.527, 35.523, 35.0.500, 36.0.500, 36.0.501, 36.0.502, 39.0.501, 39.0.500, 39.0.502, 40.0.500, 40.0.517, 40.0.505, 40.0.507, 40.0.510, 40.0.511, 40.0.512, 40.0.514, 40.0.515 e 40.0.516».

Il senatore CHERCHI chiede per quali ragioni l'emendamento 10.500a rientri fra quelli ritenuti non rispondenti ai criteri indicati.

Il presidente BOROLI fa presente che il primo comma dell'emendamento è pleonastico, mentre nel secondo manca una precisa garanzia per il raggiungimento dell'obiettivo di risparmio che la norma intende perseguire.

La senatrice ROCCHI chiede per quali ragioni gli emendamenti 4.500, 18.0.103 e 21.500 non collimino con i criteri indicati.

Il presidente BOROLI, per quel che riguarda l'emendamento 4.500, rileva l'incongruenza della sua formulazione, in quanto esso, allo stesso tempo, amplia la qualità di servizi erogati e diminuisce la copertura delle spese da essi derivanti. Quanto all'emendamento 18.0.103, osserva che il suo oggetto risulta estraneo al contenuto proprio del provvedimento collegato, mentre, per ciò che concerne l'emendamento 21.500, fa presente che esso intende far decorrere promozioni per il personale dell'università da una data anteriore a quella prevista dalla legislazione vigente, provocando un aumento di spesa.

Il senatore MERIGLIANO manifesta viva perplessità in merito ai criteri che hanno determinato l'inserimento dell'emendamento 21.500

nell'elenco di quelli che saranno sottoposti al Presidente del Senato per la declaratoria di inammissibilità, in quanto l'emendamento non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in virtù del principio di autonomia delle università.

Il presidente BOROLI fa presente che anche il Ministero del tesoro ha espresso un parere contrario sull'emendamento citato, non tanto nel merito, quanto argomentando che esso verrebbe ad incidere sul fabbisogno di Tesoreria mentre, nel settore delle università, la manovra finanziaria ha previsto un risparmio di 126 miliardi.

Il sottosegretario BEDONI si dichiara disponibile ad un approfondimento delle tematiche sottese all'emendamento.

Il senatore ARMANI chiede le ragioni per le quali l'emendamento 16.513/16 non collimi con i criteri indicati.

Il presidente BOROLI fa presente che il suo oggetto non risulta in linea con la materia del provvedimento collegato.

Non essendovi altre richieste di chiarimento, il presidente BOROLI mette ai voti lo schema di parere sottoposto all'esame della Commissione, che lo approva.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1994

88ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato PONTONE.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(253) GIOVANELLI. Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 2 agosto 1994.

Il PRESIDENTE ricorda che in tale seduta la Commissione, dopo l'approvazione di tutti gli articoli del disegno di legge in titolo, convenne sull'opportunità di procedere al coordinamento del testo deliberato, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, come era stato suggerito dal relatore e da altri componenti della Commissione. La Commissione aveva quindi conferito al relatore il mandato di predisporre le relative proposte e, di conseguenza, aveva rinviato la votazione finale ad altra seduta.

Il relatore FERRARI Karl illustra la proposta di coordinamento da lui predisposta, precisando che essa si ispira all'esigenza, emersa chiaramente dal dibattito in Commissione, di avvicinare ulteriormente la formulazione del testo degli articoli alla normativa comunitaria vigente in materia, specialmente per quanto riguarda le modifiche proposte all'articolo 3.

Si sofferma inoltre sulla proposta di modifica al comma 2 dell'articolo 5, che attribuisce al Ministro dell'industria, sentito il Ministro dell'ambiente, la competenza ad adeguare l'ammontare delle cauzioni di cui all'articolo 4.

Il sottosegretario PONTONE si dichiara favorevole alla proposta di coordinamento illustrata dal relatore.

Con distinte e successive votazioni la Commissione approva quindi il testo coordinato degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

Il PRESIDENTE avverte che non sono state presentate proposte di coordinamento per gli articoli 6 e 7.

La Commissione, infine, approva all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche accolte e dalle proposte di coordinamento dianzi approvate.

La seduta termina alle ore 16,30.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose (253)

Articolo 1.

1. È fatto divieto di introdurre in commercio le pile alcaline al manganese o di ogni altro tipo contenenti più dello 0,025 per cento in peso di mercurio; le predette pile, ove prodotte per utilizzazione prolungata in condizioni estreme, non possono contenere più dello 0,05 per cento in peso di mercurio.

2. Sono escluse dal divieto di cui al comma 1 le pile alcaline al manganese del tipo a bottone e le pile composte di elementi del tipo a bottone.

Articolo 2.

1. Le pile aventi caratteristiche conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, della presente legge non sono soggette all'obbligo di raccolta differenziata previsto per i rifiuti urbani pericolosi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

Articolo 3.

1. Sono soggetti all'obbligo di marchiatura le pile e gli accumulatori posti in circolazione alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, contenenti oltre 25 mg. di mercurio per elemento, ad eccezione delle pile alcaline al manganese, oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio, oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo.

2. La marchiatura deve contenere indicazioni sui seguenti elementi:

- a) raccolta selettiva;
- b) l'eventuale riciclaggio;
- c) il tenore dei metalli pesanti.

3. Le pile di cui al comma 2 dell'articolo 1, messe in circolazione alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, devono riportare nella marchiatura anche l'indicazione del superamento dei limiti indicati al comma 1 dell'articolo 1. Tale indicazione può essere apposta sul contenitore o sull'imballaggio e deve indicare con chiarezza l'obbligo di restituzione di cui all'articolo 4 nonchè l'ammontare del deposito cauzionale.

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce con proprio decreto le modalità e le dimensioni delle marchiature in ottemperanza alla direttiva CEE 93/86.

Articolo 4.

1. All'atto della vendita delle pile e degli accumulatori di cui all'articolo 3 deve essere versata una cauzione rispettivamente di lire 500 e di lire 1.000 per ogni unità posta in commercio.

2. Chiunque per primo immette sul mercato nazionale uno dei prodotti di cui all'articolo 3 ha l'obbligo di aggiungere al prezzo di vendita una cauzione dell'ammontare di cui al comma 1. Tale cauzione vale in ogni fase successiva alla vendita fino all'acquirente finale.

3. La cauzione deve essere restituita all'acquirente finale nel momento in cui provvede alla restituzione al punto di vendita della pila o dell'accumulatore cui la cauzione stessa è stata applicata. A tale obbligo è altresì tenuto ogni soggetto, nelle diverse fasi di vendita e distribuzione, compreso il produttore o l'importatore.

Articolo 5.

1. Il consumatore può provvedere alla restituzione della pila o accumulatore per i quali ha versato la cauzione presso qualsiasi punto di vendita, purchè questo sia fornito di un modello o un tipo corrispondente al prodotto restituito nel proprio assortimento.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente, ad adeguare l'ammontare delle cauzioni, in proporzione alle modifiche del prezzo di vendita, ogni qualvolta esso registri, complessivamente, variazioni superiori al 10 per cento.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa con proprio decreto i meccanismi di compensazione delle cauzioni nel caso in cui il punto di vendita ove la pila o accumulatore sono acquistati sia diverso da quello presso il quale gli stessi sono restituiti, e individua i punti di riconsegna per i modelli di pile fuori commercio.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 14 DICEMBRE 1994

66ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PORCU.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario PORCU risponde all'interrogazione n. 3-00266 relativa al contratto di lavoro stipulato nel maggio 1992, nel settore del turismo della regione Emilia Romagna, tra le Organizzazioni Fenasalc-Cisal e l'UCICT, soffermandosi in particolare sui contenuti economici ad esso attinenti che, dagli accertamenti del Ministero, sono risultati complessivamente meno favorevoli, per i lavoratori, non solo in riferimento alla retribuzione base ma, soprattutto, alla retribuzione lorda. Illustra successivamente la disciplina dei diritti sindacali contenuta nell'accordo integrativo stipulato nel maggio 1993 tra l'UCICT e Fenasalc-Cisal. Per quanto attiene poi alla questione della rappresentatività dei sindacati che hanno stipulato il contratto fornisce le risultanze derivanti dagli accertamenti del Ministero che ha ritenuto di poter giungere, nel rispetto della normativa vigente, ad un più preciso convincimento innovando la prassi precedentemente adottata e ispirandosi alla sentenza della Corte Costituzionale del 26 gennaio 1990 sulla necessità di nuove regole per dare concreta attuazione ai contenuti dell'articolo 39 della Costituzione, nonchè ai contenuti dell'accordo sul costo del lavoro stipulato tra Governo e parti sociali nel luglio del 1993 in materia di rappresentatività.

Il senatore DE LUCA, firmatario dell'interrogazione, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta del Governo che sembra non tener adeguatamente conto della gravità della situazione segnalata con l'interrogazione, sia in relazione agli aspetti economici e contrattuali della vicenda, sia rispetto al profilo della maggiore rappre-

sentatività, sul quale il Ministero non sembra aver proceduto agli accertamenti che la situazione avrebbe richiesto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: parere favorevole)
(L.014 078, C11°, 0007°)

Il relatore, senatore MANZI, illustra il *curriculum-vitae* del dottor Bruno Losito, proposto quale Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), rilevando che i titoli riportati nel *curriculum* possono essere valutati positivamente in relazione all'incarico. Propone pertanto di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina.

Interviene il senatore BEDIN annunciando il voto favorevole sulla proposta del relatore.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che risulta approvata con 13 voti favorevoli e 1 astensione.

Partecipano alla votazione i senatori BASTIANETTO, BEDIN, DANIELE GALDI, DE GUIDI, DE LUCA, GRUOSSO, MANZI, MARCHINI, MULAS, PELELLA, SECCHI, SMURAGLIA, SPISANI e ZANETTI.

La seduta termina alle ore 15,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1994

50^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Nisticò.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(R 030 000, C12^a, 0002^a)

Il presidente ALBERTI CASELLATI, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento.

La seduta sospesa alle ore 15,35 è ripresa alle ore 16,35.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, accertato che, anche dopo la sospensione, la Commissione non risulta in numero legale, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1994

4ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 15,10.

**AUDIZIONE DEL DOTTOR FALCITELLI, DIRETTORE DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE SANITARIA DEL MINISTERO DELLA SANITÀ
(A 010 000, C34, 0001°)**

Il presidente MARTELLI introduce il tema dell'audizione che verterà sulle strutture ospedaliere con lavori non ultimati, secondo una precisa richiesta della Commissione.

Il dottor FALCITELLI fornisce i dati relativi alle strutture ospedaliere incompiute, e le relative schede, facendo presente che si tratta in totale di ventinove ospedali, senza alcuna plausibile motivazione. Per alcune regioni, quali in particolare Calabria e Campania, la regione ne ignorava addirittura l'esistenza e l'avvio dei lavori di costruzione. La maggior parte delle strutture non ultimate è situata infatti, tra le regioni Calabria, Campania e Lazio, mentre per quanto riguarda le regioni centro-settentrionali non si sono registrate al riguardo particolari situazioni di difficoltà. Ribadisce quindi che alcune delle revisioni delle strutture in questione non erano a conoscenza di nessun piano regionale nè sanitario, basti pensare all'incongruità di strutture ospedaliere programmate con meno di cento posti letto, che qualora fossero completate, andrebbero comunque chiuse. Fornisce quindi i dati relativi al programma straordinario di investimenti in sanità, ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dal quale si evince che residuano ancora oltre 7.000 miliardi che consentirebbero alle regioni di completare le strutture ospedaliere esistenti, se ritenuto necessario.

Sulle comunicazioni del dottor Falcitelli si apre quindi un dibattito in cui interviene il senatore DI ORIO che esprime perplessità in ordine alle cifre relative alle strutture ospedaliere incompiute testè fornite che risultano nettamente inferiori rispetto a quelle illustrate, in altra occasione, dal ministro Costa, che ha fatto riferimento a circa quaranta strutture non ultimate. Per citare ad esempio la regione Abruzzo, ricorda i casi - peraltro noti a tutti - dell'ospedale dell'Aquila, i cui lavori sono iniziati fin dagli anni settanta e non risultano ancora ultimati.

Il senatore COSTA concorda nel ritenere necessari di ulteriore verifica le schede presentate dal dottor Falcitelli e cita, per la regione Puglia, i casi delle strutture ospedaliere di Campi Salentina, Gallipoli e l'ospedale oncologico di Lecce.

Il senatore XIUMÈ ritiene che i dati offerti dovrebbero essere integrati almeno per quanto riguarda la provincia di Ragusa, di cui non sono riportate le strutture ospedaliere incomplete. Cita a questo proposito, l'ospedale psichiatrico, i cui lavori risalgono al 1960, la mancata ultimazione del dipartimento di chirurgia dell'ospedale Maria Paternò, l'ospedale Busacca di Scieri e quello di Comiso che dovrebbero essere riconvertiti. Anche gli ospedali di area di Modica e di Vittoria non risultano completati per non parlare di Siracusa stessa, dove da tempo immemorabile è in costruzione un ospedale non ancora ultimato.

Il senatore CARPINELLI, di fronte alla carenza di informazione resa sulle strutture ospedaliere non ultimate, si trova costretto a ricordare i casi dell'ospedale di Orvieto, di Perugia e di Città di Castello. In particolare, per quanto riguarda i finanziamenti dell'ospedale di Orvieto ricorda che, pure in presenza di un progetto esecutivo fin dal 1989, rivisto successivamente negli anni 1992-1993, non è stato possibile finora iniziare i lavori, in quanto gli stanziamenti di bilancio risultavano privi di copertura. Pertanto chiede di conoscere quale sia il quadro effettivo dei finanziamenti effettuabili sulla base dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e quale sia stato il destino effettivo dei trentamila miliardi stanziati.

Il senatore BINAGHI, dopo aver constatato favorevolmente che la regione Lombardia non è inclusa nell'elenco delle strutture ospedaliere non ultimate, sottolinea che tuttavia egli è a conoscenza di strutture incomplete anche in quell'area. Esprime infine sconcerto per quanto affermato in merito alla mancata conoscenza da parte di talune strutture regionali dell'avvio dei lavori di costruzione di alcune strutture ospedaliere.

Il senatore CAMPUS, dopo aver ricordato che la legge 11 marzo 1988, n. 67, stanziava trentamila miliardi nel triennio che, nei fatti, viene stimato a partire dal 1990, prende atto che oltre 7 mila miliardi non risultano ancora spesi. Ritiene pertanto che tale cifra debba essere riassegnata secondo criteri di equità, per non penalizzare alcune regioni a vantaggio di altre.

Il senatore PAROLA ritiene indispensabile procedere ad una valutazione esaustiva delle strutture ospedaliere che s'intentano ultimare sulla base di una attenta programmazione sanitaria, in modo da evitare sprechi ed inefficienze.

Il presidente MARTELLI rinvia quindi la replica del dottor Falcitelli alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1994

29^a Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

La seduta inizia alle ore 9,35.

(485) LA FORGIA ed altri - Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle presone sottoposte a misure interdittive

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore MAGLIOZZI, che illustra il disegno di legge in sostituzione del relatore designato Ellero, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole.

Schema di decreto legislativo concernente il riordinamento dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate

(Osservazioni alla 4^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MAGLIOZZI illustra lo schema di decreto in titolo, ritenendo che non vi siano osservazioni da formulare, per quanto di competenza.

Su richiesta del senatore Guido DE MARTINO, la conclusione dell'esame dello schema di decreto viene quindi rinviata alla seduta già convocata per domani, giovedì 15 settembre.

(1198) Istituzione del Comitato per le celebrazioni del cinquantenario dell'ONU
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole condizionato)

Riferisce il Presidente PERLINGIERI, rilevando anzitutto che il Comitato di cui all'articolo 1 risulta di composizione pletorica, mentre non si individua alcun criterio per la nomina dei componenti. Quanto all'articolo 2, non si rinviene una motivazione persuasiva circa la necessità di ricorrere al comando di personale per l'Ufficio di segreteria del predetto Comitato, considerata l'ampia dotazione della Presidenza del Consiglio. Inopportuna, inoltre, è la disposizione di cui al comma 2, che consente prestazioni di lavoro straordinario in deroga alla legislazione vigente, tenuto conto anche delle ulteriori restrizioni introdotte con il disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica. In ordine all'articolo 3, va censurata la previsione di procedure derogatorie, il cui uso ormai eccessivo revoca in dubbio la stessa persistente validità delle norme sulla contabilità dello Stato.

A condizione che la Commissione di merito modifichi il testo in conseguenza dei rilievi dianzi esposti, il relatore propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Conviene unanime la Sottocommissione.

(1121) Salvato ed altri - Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1130) Mancino ed altri - Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI-TV Spa

(1160) Bosco - Norme sulla composizione e sulle procedure di nomina ed elezione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(Parere alla 8^a Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su richiesta del senatore Guido DE MARTINO, l'esame dei disegni di legge in titolo è rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto legislativo concernente il riordinamento delle carriere del personale non direttivo del Corpo forestale dello Stato

(Osservazioni alla 9^a Commissione: esame e rinvio)

La relatrice D'IPPOLITO VITALE illustra lo schema di decreto legislativo, rilevando che la parte riguardante il personale tecnico-scientifico e tecnico-strumentale si discosta da quella analoga concernente la Polizia di Stato, contenuta nell'apposito schema di decreto, in riferimento ad alcuni aspetti: adozione dell'attributo «tecnico» nella definizione ed equiparazione dei ruoli e delle carriere; mancata attribuzione, per le funzioni esercitate, della qualifica di agente di polizia giudiziaria; articolazione in due ordini di uno stesso ruolo, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, non prevista dalle norme di delega; previsione di un ruolo amministrativo, che allude a un ordinamento specifico, anch'esso non previsto dalle norme di delega. Tali incongruenze determinano disparità

di funzioni e di situazioni nel personale appartenente allo stesso comparto, in difformità dai principi e criteri direttivi fissati dalla legge n. 216 del 1992, fondati sulla equiordinazione per omogeneità di funzioni.

Su richiesta del senatore Guido DE MARTINO, quindi, la relatrice si riserva di predisporre uno schema contenente le osservazioni esposte, da sottoporre all'esame dei commissari nella seduta già convocata per domani, giovedì 15 dicembre.

(1175) Conversione in legge del decreto legge 25 novembre 1994, n. 648, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole con osservazione)

La relatrice D'IPPOLITO VITALE propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore Guido DE MARTINO rileva che il provvedimento è stato adottato in assenza dell'intesa con il Comitato per le politiche agro-alimentari e forestali, prescritta dalla normativa comunitaria, alla quale si intende conferire attuazione.

Con tale osservazione critica, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

La seduta termina alle ore 10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 15 dicembre 1994, ore 15

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Nicola Mancino, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché dei dottori Angelo Finocchiaro e Alessandro Voci (*Doc. IV-bis*, n. 8).

Verifica dei poteri

Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della Regione Campania.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 15 dicembre 1994, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri.
 - Modifica dell'articolo 92 della Costituzione (984).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina in materia di conflitto di interessi (1082).
- PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi (278).
- PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse (758).

IV. Esame del disegno di legge:

- SPERONI ed altri. - Istituzione delle Rappresentanze permanenti delle regioni presso la Comunità europea (30).

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (945).
- Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1151).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (1176).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione. (228).

- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).
- RECCIA ed altri. - Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici (622).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FABRIS ed altri. - Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (767).
- MANCINO ed altri. - Nomina per meriti insigni a consigliere della Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina ad uditore giudiziario (955).
- SCALONE ed altri. - Disciplina per il reclutamento degli uditori giudiziari e normativa della carriera di magistrato (1052).

IV. Seguito dell'esame del seguente documento:

- LISI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della giustizia penale (*Doc. XXII, n. 7*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente il riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 15 dicembre 1994, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- LAFORGIA ed altri. - Modifica alla disciplina dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, concernente disposizioni sul processo penale a carico di minorenni (854).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Nuove norme in materia di misure cautelari personali, di registrazione delle notizie di reato, di udienza preliminare di giudizio abbreviato, di patteggiamento (397).
- PELLEGRINO e SCOPELLITI. - Nuove norme in materia di corruzione e di abuso di ufficio (754).
- ELLERO ed altri. - Modifiche del codice penale e del codice di procedura penale in tema di reati contro la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario (887).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di applicazione della pena su richiesta (915).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (942).
- LISI e GUARRA. - Modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e al codice penale in tema di esercizio della funzione difensiva (1016).
- MANCONI. - Norme in materia di giudizio abbreviato e di pena concordata tra le parti (1027).
- SALVI ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di punizione e prevenzione dei fenomeni di corruzione, di diritto alla difesa e accelerazione dei processi (1043).

III. Esame del disegno di legge:

- IMPOSIMATO ed altri. - Modifica dei reati contro la pubblica amministrazione (1084).

Sui lavori della commissione

Istituzione del comitato per la riforma del codice penale.

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- LAFORGIA ed altri. - Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive (485).

II. Seguito dell'esame del seguente documento:

- LISI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della giustizia penale (*Doc. XXII, n. 7*).

III. Esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (945).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETRICCA ed altri. - Innalzamento del limite di età per l'esercizio dell'attività notarile per i notai ex combattenti della guerra 1940-45 (504).
 - RECCIA. - Riconoscimento di diritti ai notai ex combattenti ed assimilati (1065).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 15 dicembre 1994, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (1175).
 - BORRONI ed altri. - Istituzione dell'ente per gli interventi nel mercato agricolo (480).
 - ROBUSTI. - Istituzione dell'Ente per gli interventi sul mercato agricolo EIMA (603).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Giovedì 15 dicembre 1994, ore 14,15

Audizione del prefetto Giorgio Musio.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo**

Giovedì 15 dicembre 1994, ore 9

Discussione del Regolamento interno.
